

Associazione Italiana Soccorritori ODV

SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

Via Mons. E. Negrin, 27 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. – Fax – Segreteria Telefonica 0424 525760 - P.I. 03588070247 indirizzo web :
www.aisbassano.org mail : info@aisbassano.org ISCRITTA REGISTRO REGIONALE ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO n° VI /0231

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA - VIA MONSIGNOR E. NEGRIN 27

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE.

Art.1

Denominazione e sede

L'Ente del Terzo settore denominato Associazione Italiana Soccorritori - Sezione di Bassano del Grappa - Odv in breve A.I.S. Bassano-ODV, (ininterrotta attività dal 21 marzo 1986, atto rogito del Notaio Alessandro Dott. Todescan, di Bassano del Grappa, rep. n. 52612; racc. n. 12229, del 21 marzo 1986, registrato in Bassano del Grappa il 26 marzo 1986 al n. 562 mod. I[^]) è regolarmente costituita nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Sezione dell'Organizzazione, con sede a Bassano del Grappa, via Monsignor Negrin n.27 e' economicamente e giuridicamente autonoma ed agisce in armonia con gli scopi dell'A.I.S. Nazionale - con sede a Milano, impegnandosi altresì all'accettazione ed alla piena osservanza dello Statuto A.I.S. Nazionale e del regolamento applicativo.

Art.2

Statuto

L'organizzazione di volontariato è basata su una struttura democratica, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3

Finalità e attività

L'organizzazione non ha remunerazione anche indiretta, ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1, lettera A del D.Lgs. 117/2017);
- Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lettera B del D.Lgs. 117/2017);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 comma 1 lettera l del D.Lgs. 117/2007)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Servizi di trasporto socio/sanitario a mezzo di ambulanze o con altri mezzi;
- Servizi sanitari di assistenza con ambulanze a manifestazioni in genere (sportive, ricreative, sagre, istituzionali, ecc);
- Iniziative di formazione e informazione sanitaria alla popolazione mediante l'organizzazione di corsi d'istruzione per la preparazione teorica e pratica della popolazione al primo soccorso di chi si trova in una improvvisa situazione che richieda assistenza immediata, organizzazione di corsi di BLS-D accreditati dalla Regione Veneto;
- Attività di assistenza in Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa, regolamentata da apposita Convenzione stipulata con l'Ospedale stesso;
- Attività di formazione e informazione alla cultura della rianimazione cardiopolmonare rivolto alla popolazione mediante il "Progetto Mini-Anne, sai salvare una vita?".
- Mantenimento dei legami tra i soccorritori diplomati anche per eventuali volontarie attività pratiche di gruppo.
- L'Associazione assumerà ed organizzerà iniziative che risultino rispondenti al suo scopo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs 117/2017.

Art.4

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

L'Associazione per sua natura può instaurare rapporti di convenzione con privati.

Art. 5

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

CAPO II – SOCI

Art.6

Ammissione

Gli Associati devono essere maggiorenni. Sono Associati coloro che, avendo conseguito il Diploma di Soccorritore, ad eccezione di coloro che sono Laureati in medicina e chirurgia, Laureati in Infermieristica ed infermieri professionali, presentano domanda la quale è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione di Bassano del Grappa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il Consiglio Direttivo determinerà con propria delibera i documenti da produrre unitamente alla domanda di ammissione.

Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione, dopo essere stati ascoltati, con deliberazione del Consiglio Direttivo nel caso in cui non ottemperassero alle disposizioni dello Statuto A.I.S. o alle determinazioni del Direttivo della Sezione. Il provvedimento di espulsione dovrà essere ratificato dall'Assemblea dei soci (ordinaria o straordinaria) alla prima riunione utile.

Art.7

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche statutarie, hanno diritto di partecipare all'assemblea, di votare in Assemblea dopo tre mesi dell'iscrizione nel libro degli Associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa se prevista, di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31, denunciare fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di promuovere tutte le iniziative conformi al presente Statuto e di utilizzare i servizi offerti dall'Associazione.

Sarà inoltre istituito un Albo d'Onore nel quale saranno iscritti, in segno di particolare distinzione, coloro che si renderanno benemeriti nei confronti dell'Associazione, senza diritto di voto.

Gli associati versano la quota di iscrizione e si obbligano al pagamento annuale della quota determinata dal Consiglio Direttivo della Sezione

Art.8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per decadenza. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con la quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Art. 10
Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

Assemblea degli associati;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Organo di Revisione;

Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite



CAPO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11
Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci che figurano iscritti nei registri dell'Associazione e sono in regola col pagamento della quota associativa. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Le Deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 12
Convocazione

Gli associati sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun socio, ed è valida, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea verrà convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità. La convocazione può essere richiesta e necessariamente disposta dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) degli associati soci con diritto di voto la cui presenza è allora necessaria per la validità della convocazione.

L'Assemblea è sovrana nelle deliberazioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario ed in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nominerà il suo presidente.

Art.13
Compiti dell'assemblea

L'assemblea :

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale che saranno accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dai Revisori del Conti;

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente di volta in volta il numero;
- nomina e revoca gli altri componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sugli argomenti che saranno sottoposti dal Presidente nella sua relazione o dal Consiglio Direttivo o da 1/10 (un decimo) dei soci, presentati almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

Art.14

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di metà + uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché le devoluzioni del patrimonio con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega firmata. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

CAPO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 15

Consiglio Direttivo

La Sezione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le cariche sociali sono elettive e gratuite. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da 5 a 9, al fine di facilitare la gestione delle deliberazioni. Gli organi sociali sono rieleggibili per non più di due mandati.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri:

- 1) un Presidente;
- 2) un Vicepresidente;
- 3) un Segretario;
- 4) un Tesoriere Economo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione,

- compila i Regolamenti per attività speciali;
- nomina il personale tecnico ed amministrativo occorrente,
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- provvede all'amministrazione del patrimonio sociale con libertà di accettare o rifiutare lasciti e donazioni ed esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per la gestione ed amministrazione dell'Associazione anche se qui non menzionate, con facoltà di delegare ad uno dei suoi membri od a terzi parte dei suoi poteri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 5 Consiglieri e comunque non meno di tre volte l'anno. La convocazione si fa con lettera, telegramma o telefonata al domicilio di ciascun Consigliere almeno 5 giorni prima della data stabilita. Nell'invito viene indicato l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano dei presenti

Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto quando riguardino persone.

Il consigliere cadrà dalla sua carica per dimissioni da darsi per iscritto, decesso, condotta scorretta o assenza ingiustificata per quattro volte su dieci. Il Consiglio dovrà decidere se sostituire o meno il consigliere.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.16

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art.17

il Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le medesime funzioni del Presidente, lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18

Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed è incaricato di quelle altre mansioni che il Direttivo riterrà opportuno di attribuirgli.

Art.19

Il Tesoriere Economo

Il Tesoriere Economo vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi ed i pagamenti, cura l'impiego dei fondi eccedenti l'ordinario fabbisogno nei modi da determinarsi dal Consiglio Direttivo, compila il bilancio preventivo ed il bilancio consultivo e li sottopone per approvazione al Consiglio Direttivo. Egli vigila inoltre su tutto quanto altro riguardi la gestione economica.

Il servizio di cassa può essere affidato dal Consiglio Direttivo ad un istituto di credito.

Art. 20

Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsto dall'art. 30 del D. L.gs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.21

Organo di revisione legale dei conti

I revisori, in numero di tre, di cui almeno uno iscritto al relativo registro sono eletti dall'Assemblea dei soci e durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

I Revisori hanno il compito di:

- 1) esaminare i Bilanci consuntivi e preventivi, limitatamente alla regolarità contabile delle spese e delle entrate;
- 2) eleggere il loro Presidente;
- 3) riunirsi quando il loro Presidente lo ritenga opportuno;
- 4) convalidare, controfirmando, il verbale di Bilancio controfirmato dal Tesoriere, da presentare all'Assemblea ordinaria dei soci. Di dette riunioni verrà fatto verbale sottoscritto dai presenti e dovrà essere sempre presente il Tesoriere.

CAPO V - PATRIMONIO E PROVENTI

Art.22

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 23

I beni

I beni dell'organizzazione sono:

- beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili;
- da beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione che sono elencati nell'inventario depositato presso la sede e può essere consultato dagli iscritti;
- immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

Art.24

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

CAPO VI – BILANCIO

Art. 25

Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il Bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali avanzi risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario saranno investiti in materiali e mezzi in dotazione all'Organizzazione, in migliorie tecniche, in misure atte alla prevenzione o a sussidio integrativo per eventuali incidenti durante le attività associative. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.26

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

CAPO VII – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Art. 27

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art.28

Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.29

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

CAPO VIII – SCIoglimento

Art.30

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

La Sezione potrà essere sciolta su delibera presa dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

CAPO IX – LIBRI SOCIALI

Art.31

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data formulata per iscritto alla segreteria dell'organizzazione.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

Disposizioni finali

Per quanto non disposto nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge sul Volontariato e i principi dell'ordinamento Giuridico.

Art. 33

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività Runts medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute del titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Baccano del Grappa
ATTO REG. IL 12 NOV. 2019
AL N. 3691 SERIE 3
Quale PRIMO
Atto Eiente